



**FOGLIO INFORMATIVO**  
**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**  
(ai sensi del D. Lgs 385/93 – T.U. Bancario – e norme di attuazione)

**PEGNO**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**SERFINA BANCA S.p.A.**

**Sede Legale ed Amministrativa:** L.go Barbella, 6 – 66100 CHIETI

**Codice ABI:** 3338.1

**Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia:** 5648

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti:** 01537370692

**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**

**Capitale Sociale:** 20.000.429,96(i. v.)

**Riserve al 31.12.2008:** 664.874,00

**Indirizzo telematico:** [www.serfina.it](http://www.serfina.it)

**E-mail:** info@serfina.it

**Recapiti:** Filiale di Chieti: tel. 0871-359751 fax 0871-349334; Filiale di Pescara: tel. 085/432481-fax 085/43248201 085/43248201

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**

**Struttura e funzione economica**

Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di un altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di indeterminato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. In particolare, il pegno di titoli e strumenti finanziari può avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata si costituisce - oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (decreto legislativo n. 213/98 e decreto legislativo 58/98, c.d. Testo Unico della Finanza).

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

– In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di far vendere i titoli e strumenti finanziari

costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato;

– Possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento

effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del garante

## RECESSO E RECLAMI

### Reclami – definizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può inviare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (indirizzo: L.go C. Barbella 6, 66100 Chieti), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria Filiale;
- Conciliatore Bancario-finanziario, a cui la Banca aderisce. Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca/intermediario – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo

## LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
<b>Foro competente</b>	Giudice competente a decidere su una determinata causa
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
<b>Novazione</b>	Uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. In particolare, la novazione oggettiva consiste nella sostituzione, per accordo delle parti, di un'obbligazione nuova all'obbligazione originaria che rimane estinta. Ciò vale anche per le garanzie
<b>Realizzazione del pegno</b>	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa del ricavato
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzabili con mere scritturazioni contabili
<b>Terzo</b>	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca